



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Gaia Di Trolio

*Fatuus. A proposito di Gai. 1 e 24 ad ed. prov.
(D. 3.1.2 e D. 42.5.21)*

Numero XII Anno 2019
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, G. Durante, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi, in ruolo o in quiescenza, cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

‘FATUUS’.
A PROPOSITO DI GAI. 1 E 24 AD ED. PROV.
(D. 3. 1. 2 E D. 42. 5. 21)

1. È ben nota la discussione – tutt’altro che risolta in dottrina – relativa alla natura dell’editto provinciale, rispetto al quale ci è pervenuto il solo commentario gaiano¹, nonché quella concernente il rapporto tra il medesimo editto provinciale e l’editto del pretore urbano.

Non è evidentemente questa la sede per affrontare, *ex professo*, tali complessi problemi.

Basti tuttavia ricordare, per sommi capi, come tra gli interrogativi sollevati dall’editto provinciale non vi sia unicamente quello relativo al suo intrinseco contenuto: è stata infatti oggetto di discussione tra gli studiosi anche l’esistenza, nell’età del Principato, di un editto provinciale generale, fonte di ispirazione per ciascun governatore di provincia. Nonostante la risposta positiva autorevolmente fornita al quesito², non pochi autori hanno

¹ In relazione a tale affermazione è bene sottolineare come non sia dato sapere se Gaio sia, in effetti, l’unico giurista ad aver commentato l’editto provinciale, o se questi sia stato ‘scelto’ dai Compilatori giustinianeî tra altri autori della medesima opera. Come, infatti, ha rilevato O. DILIBERTO, *Materiali per la palinogenesi delle XII Tavole*, I, Cagliari, 1992, 29 ss. e, più di recente, ID., *La giurisprudenza romana nelle opere letterarie*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla ‘Palinogenesi iuris civilis’ agli ‘Scriptores iuris Romani’*, a cura di A. Schiavone, Torino, 2017, 149, nelle *Noctes Atticae* di Gellio sono conservati tre brani (6. 15. 1; 1. 12. 18 e 20. 1. 12-13) del commento di Labeone proprio alla Legge delle Dodici Tavole: eppure, nel Digesto, si rinviene unicamente il commento di Gaio alla medesima legge decemvirale. Non appare possibile, dunque, apprendere se siano esistiti altri commenti all’editto provinciale oltre a quello gaiano.

² O. LENEL, *Das ‘Edictum Perpetuum’*³, Leipzig, 1927, 4.

mantenuto sul punto un cauto scetticismo (tra questi, in particolare, Arangio-Ruiz³, e De Martino⁴); altri, invece, hanno del tutto rifiutato l’idea di una “codificazione” dell’editto provinciale intervenuta, invece, per l’editto del *praetor urbanus*⁵. Non solo. Anche quella della collocazione cronologica dell’opera *ad edictum provinciale* rispetto alla redazione delle Istituzioni è stata una questione dibattuta⁶, così come il carattere da attribuire all’opera stessa⁷.

³ V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*¹⁴, Napoli, 1960, 166.

⁴ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV. 2, Napoli, 1975, 820 s.

⁵ A parte si colloca la ben nota tesi di A. GUARINO, *Gaio e l’edictum provinciale*, in *Iura*, 20, 1969, 165 s. secondo il quale quella della codificazione giuliana dell’editto non sarebbe che una «leggenda».

⁶ Sul tema, in particolare, B. SANTALUCIA, *L’opera di Gaio ‘ad edictum praetoris urbani’*, Milano, 1975, 29 secondo il quale sarebbe possibile intravedere, in alcuni testi dell’opera di commento all’editto provinciale, un pensiero più maturo del giurista antoniniano.

⁷ Molti sono stati gli autori che hanno ritenuto il commentario *ad edictum provinciale* un’opera di carattere didattico coerentemente, quindi, con quello che si pensava essere il ruolo che il suo autore avrebbe svolto all’interno della società romana: celebre la definizione di Gaio come «giurista maestro di scuola» che si rinviene in G. GROSSO, *Osservazioni su Gaio*, in *Gaio nel suo tempo. Atti del simposio romanistico*, a cura di A. Guarino e L. Bove, Napoli, 1966, 32. Tra questi studiosi vanno segnalati in particolare, F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*³, Oxford, 1953, trad. a cura di G. Nocera, Firenze, 1968, 343 che definiva il commento all’editto provinciale «non più che appunti di lezione»; M. KASER, *La classicità di Gaio*, in *Gaio nel suo tempo. Atti del simposio romanistico*, a cura di A. Guarino e L. Bove, Napoli, 1966, 45 che lo qualificava come ‘Studienkommentare’. Anche in Italia, il giudizio della dottrina non è stato meno severo: R. MARTINI, *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano, 1969, 109 sottolineava come il commentario all’editto provinciale presentasse diversi aspetti «singolari» primo fra tutti, il fatto che in esso comparissero riferimenti tanto al *proconsul*, quanto al *praetor*. Tale constatazione, peraltro, non rappresenta una novità nel panorama dottrinario. All’inizio del secolo scorso, diversi studiosi avevano tentato di dare alla compresenza di questi termini una

In questo circoscritto contributo, intendo semplicemente proporre alcuni spunti testuali che sembrano andare nella direzione di meglio comprendere il rapporto tra i due editti, perlomeno alla luce di alcune sequenze (conservate nel Digesto) di frammenti tratti dai commentari ai due editti.

2. Consideriamo innanzitutto il primo frammento del titolo *De postulando* del Digesto (D. 3.1) – intrinsecamente piuttosto lungo –, tratto dal sesto libro di Ulpiano *ad edictum*: D. 3.1.1 pr. – 11. In esso, il giurista severiano commenta l’editto del pretore relativamente al tema del *postulare pro aliis*.

In primo luogo, Ulpiano indica i motivi per i quali il magistrato si è occupato del *postulare* in giudizio⁸:

Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1 pr.: *Hunc titulum praetor proposuit habendae rationis causa suaeque dignitatis tuendae et decoris sui causa, ne sine delectu passim apud se postuletur.*

Subito dopo, il giurista precisa come nell’editto si sia distinto tra coloro ai quali è del tutto proibito *postulare*, quelli che possono

giustificazione, la quale ha consistito per lo più nel sostenere che l’opera in esame fosse stata scritta interamente in provincia (in questo senso: F. SCHULZ, *Storia*, cit. 342 nt. 4; A.M. HONORÉ, *Gaius a biography*, Oxford, 1962, 90). Esistevano, comunque, anche opinioni contrarie a questa teoria, come quella del W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar, 1952, 193 s. che riteneva perfettamente credibile l’ipotesi che Gaio avesse redatto l’opera a Roma, avendo però a riferimento i governatori delle province.

⁸ Ulpiano, peraltro, fornisce, nel medesimo frammento, anche la nozione di ‘*postulare in giudizio*’. Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.2: *Postulare autem est desiderium suum vel amici sui in iure apud eum, qui iurisdictioni praeest, exponere: vel alterius desiderio contradicere.*

postulare nel proprio interesse e, infine, quelli che possono *postulare* nell'interesse di determinate persone e per sé:

Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.1: *Eapropter tres fecit ordines: nam quosdam in totum prohibuit postulare, quibusdam vel pro se permisit, quibusdam et pro certis dumtaxat personis et pro se permisit.*

Quest'ultimi soggetti sono quelli che a noi più interessano in questa sede.

Osserviamo:

Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.11: *Deinde adicit praetor: "pro alio ne postulent praeterquam pro parente, patrono patrona, liberis parentibusque patroni patronae": de quibus personis sub titulo de in ius vocando plenius diximus. Item adicit: "liberisve suis, fratre sorore, uxore, socero socru, genero nuru, vitrico noverca, privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa".*

Nella parte finale del commento all'editto di Ulpiano sono riportate le parole del pretore, il quale afferma innanzitutto che si poteva *postulare* esclusivamente nell'interesse dei genitori, del patrono, della patrona, dei loro figli e genitori⁹; a tali soggetti, il magistrato aggiunge poi anche i propri figli, il fratello, la sorella, la moglie, il suocero e la suocera, il genero e la nuora, il patrigno e la

⁹ V. CARRO, '...Et ius et aequom postulas...'. Studio sull'evoluzione del significato di 'postulare', Napoli, 2006, 100. G. FINAZZI, 'Amicitia' e doveri giuridici, in, 'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica della identità nell'esperienza romana, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia, 2010, 722 s. sottolinea come la possibilità di *postulare pro aliis* riguardava tanto le persone con le quali si vantavano stretti legami, quanto rapporti di amicizia come si rinverrebbe sempre in Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.2. Sul tema del *postulare pro aliis* nell'ambito di un più generale lavoro sul processo si veda S. LIVA, *Il 'index pedaneus' nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla 'cognitio extra ordinem'*, Milano, 2012, 18 s.

matrigna, il figliastro e la figliastra, il pupillo e la pupilla e, infine, il *furiosus* e la *furiosa*¹⁰.

L'elenco ulpiano di persone per le quali si può *postulare* viene, a questo punto, interrotto dai Compilatori giustinianeî, per inserire un breve frammento gaiano, tratto dal commento all'editto provinciale, nel quale si aggiunge un soggetto assente nel testo edittale commentato da Ulpiano:

Gai 1 ad ed. prov. D. 3.1.2: *fatuo fatua: cum istis quoque personis curator detur.*

Subito dopo *furiosus* e *furiosa*, dunque, i Compilatori sembra vogliano, per così dire, ‘completare’ (o, forse, meglio specificare) l'elenco di coloro per i quali si può *postulare*, con un soggetto (uomo o donna) evidentemente assente nel testo edittale commentato da Ulpiano, ma presente, viceversa, nel commentario all'editto provinciale di Gaio: ovvero, il *fatuus* e la *fatua*. *Fatuus* e *fatua* sono, nel testo del giurista antoniniano, persone per le quali, quando è dato ad esse un curatore, quest'ultimo può *postulare* nel loro interesse.

Ora, il testo pone diversi interrogativi. Innanzitutto, noi non sappiamo se il riferimento al *fatuus* e alla *fatua*, presente nel frammento di Gaio, costituisca il contenuto di una disposizione edittale (provinciale) o se, viceversa, rappresentasse semplicemente un'osservazione di Gaio all'editto provinciale medesimo, a commento di esso, per specificare che anche per il *fatuus* e per la *fatua*, se ad essi fosse stato assegnato un curatore, questi avrebbe potuto *postulare*: in questo caso, si tratterebbe della volontà di Gaio

¹⁰ Sul frammento ulpiano, seppur per diversi aspetti, si vedano anche A.F. BARREIRO, *El 'vindex' en la 'in ius vocatio'*, in *AHDE*, 41, 1971, 813 ss. e R. KNÜTEL, *Einzelne Probleme bei der Übersetzung der Digesten*, in *ZSS*, 111, 1994, 384 nt. 30.

di chiarire che anche un soggetto non espressamente previsto nell'editto, avrebbe beneficiato del *postulare* da parte di altri (il curatore).

Di certo, dal testo si evince con nettezza che il giurista antoniniano restringeva il *postulare* all'ipotesi del *fatuus/fatua* che avessero un curatore.

Ma dal frammento non si ricava l'indicazione del criterio in base al quale stabilire quando dovesse nominarsi un curatore per il *fatuus* e la *fatua*. Ciononostante, appare possibile intuitivamente ritenere che tale necessità si verificasse nel momento in cui essi non fossero in grado di badare a se stessi: tornerò sul punto in sede conclusiva.

3. La dottrina si è interessata del *fatuus* di norma e il più delle volte solo incidentalmente o di sfuggita, nell'ambito di ricerche dedicate alla figura del *furiosus* e, più in generale, alla disciplina dell'alienazione mentale nel diritto romano¹¹.

Savigny¹² considerava il *fatuus* insieme allo *stultus* e all'*insanus* come un soggetto caratterizzato da «semplice imbecillità»; Audibert¹³ sosteneva che il vocabolo avrebbe comunque individuato un

¹¹ La bibliografia in tema di *furiosus* è sterminata. Tra i tanti, si vedano i più recenti G. RIZZELLI, *Il 'furor' di Elio Prisco*, in *Studi per G. Nicosia*, VI, Milano, 2007, 496 ss. e bibliografia citata *sub* nt. 25; F. ZUCCOTTI, '... *ast ei custos nec escit...*'. *Considerazioni estemporanee sulla successione del 'furiosus' nel diritto romano arcaico*, in *Studi in onore di A. Metro*, VI, Milano, 2010, 555 ss.; S. RANDAZZO, *'Furor' e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, in *Iura*, 62, 2014, 171 ss.; da ultimo, G. RIZZELLI, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, Lecce, 2014.

¹² F.C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Recht*, III, Berlin, 1840, 85 nt. i.

¹³ A. AUDIBERT, *Études sur l'Histoire du Droit Romain. I. La folie et la prodigalité*, Paris, 1892, 14.

soggetto il cui stato mentale lo spingerebbe a commettere sciocchezze in una misura del tutto eccezionale. Esso sarebbe, quindi, «un synonyme de *stultus*, mais plus expressif». Più di recente, Nardi¹⁴ traduce semplicemente con il termine «scemo» e Lanza¹⁵ considera il *fatuus* quasi come fosse assimilabile al sordomuto¹⁶.

Di etimologia sconosciuta¹⁷, *fatuus* viene rubricato nel *Thesaurus linguae Latinae* insieme a *stultus*, *hebes* e *vecors*¹⁸, aggettivi che si riferiscono tutti alla stoltezza della persona, tranne quest'ultimo che può, invero, assumere anche il significato di pazzo, demente.

Ora, che nell'uso corrente della lingua latina *fatuus* indicasse genericamente lo sciocco, è sicuramente provato dalle fonti. Ma il punto è che nel testo gaiano esaminato si indica un *fatuus* sottoposto a *curatela*, dunque, con ogni probabilità, uno stolto non in grado di badare a se stesso.

Appare, pertanto, necessario cercare di comprendere in quali casi il pretore avrebbe potuto assegnare il curatore al *fatuus*, posto che appare di tutta evidenza che solo in casi particolari il *fatuus* medesimo si sarebbe trovato in una siffatta condizione, non potendosi immaginare l'assegnazione di un curatore a tutti gli stolti.

¹⁴ E. NARDI, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano, 1983, 40, 93 e 149.

¹⁵ C. LANZA, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, Roma, 1990, 119 nt. 44.

¹⁶ Prende le distanze dall'impostazione che vuole il sordomuto accostato al *furiosus* L. MINIERI, *C. 6. 22. 10 e la condizione dei sordi e dei muti*, in *I diritti degli altri in Grecia e Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, 2011, 456. Sulla possibilità che allo stato di sordità e mutismo si accompagni una minorazione psichica si rinvia alla bibliografia citata dallo stesso autore a p. 456 nt. 36.

¹⁷ A. ERNOUT - A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, 1959, 230.

¹⁸ Voce *stultuus*, in *TLL*, IV, 1, col. 371.

4. Posti i diversi quesiti sollevati dal testo gaiano, che l'intenzione dei Compilatori fosse meramente di carattere aggiuntivo¹⁹ (o chiarificativo) rispetto all'elenco edittale riportato da Ulpiano è reso ancor più evidente dalla circostanza che, immediatamente dopo l'inserzione del frammento di Gaio, riprende la trattazione ulpiana del sesto libro *ad edictum*, cui segue una catena di frammenti di sicuro interesse ai fini di questa indagine, perché chiariscono meglio quali siano i soggetti cui è assegnato il curatore e il motivo di tale provvedimento.

Osserviamo pertanto la sequenza dei frammenti:

Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.11: *Deinde adicit praetor: "pro alio ne postulent praeterquam pro parente, patrono patrona, liberis parentibusque patroni patronae": de quibus personis sub titulo de in ius vocando plenius diximus. Item adicit: "liberisve suis, fratre sorore, uxore, socero socru, genero nuru, vitrico noverca, privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa"*.

Gai 1 *ad ed. prov.* D. 3.1.2: *fatuo fatua: cum istis quoque personis curator detur.*

Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.3. pr. – 3: *"Cui eorum a parente, aut de maioris partis tutorum sententia, aut ab eo cuius de ea re iurisdictio fuit ea tutela curatiove data erit". Adfinitates non eas accipere debemus, quae quondam fuerunt, sed praesentes. Item Pomponius nurus et generi appellatione et soceri et socrus et ulteriores, quibus pro praepositio solet accedere, contineri ait. In curatoribus debuisse eum adicere: muti ceterorumque, quibus dare solent, id est surdo prodigo et adolescenti:*

¹⁹ Soccorre in questo senso anche la formulazione del passo di Gaio: *fatuus/fatua*, allo stesso modo che per i soggetti menzionati in Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.11: naturalmente, potrebbero essere stati anche i Compilatori giustiniani a conferirgli tale struttura, proprio ai fini della sequenza, ma a mio avviso mancano indizi in tal senso.

Paul. 5 ad ed. D. 3.1.4: *item quibus propter infirmitatem curatorem praetor dare solet,*

Ulp. 9 ad ed. D. 3.1.5: *et qui negotiis suis aliquo perpetuo morbo superesse non possunt.*

Ulp. 6 ad ed. D. 3.1.6 pr. - 1: *Puto autem omnes, qui non sponte, sed necessario officio funguntur, posse sine offensa edicti postulare, etiamsi hi sint, qui non nisi pro se postulare possunt. 1. Si quis advocacionem praestare fuerit prohibitus, si quidem apud se, ut solent facere, tempore magistratus sui, puto eum postea apud successorem eius adesse posse.*

Gai 3 ad ed. prov. D. 3.1.7: *Quos prohibet praetor apud se postulare, omnimodo prohibet, etiamsi adversarius eos patiatu postulare.*

Il titolo del Digesto *De postulando* inizia con un lungo frammento del libro sesto del commento edittale di Ulpiano (fr. 1), che viene interrotto dai Compilatori dal breve inserimento del testo gaiano sul *fatuus* (fr. 2), per poi proseguire con il medesimo sesto libro ulpiano (fr. 3), ancora una volta brevemente interrotto da un inserimento, questa volta di Paolo (sempre *ad edictum*) (fr. 4), e uno del medesimo Ulpiano, tratto dal nono libro della stessa opera (fr. 5), per poi riprendere con il sesto libro (fr. 6), che evidentemente rappresenta il principale punto di riferimento dei Compilatori, e terminare con un altro breve testo del commento gaiano *ad edictum provinciale* (fr. 7), ma da un libro diverso (il terzo invece del primo, da cui era stato tratto il passo dal quale abbiamo preso le mosse).

Il titolo prosegue con quattro frammenti finali (rispettivamente due di Papiniano, uno di Paolo e uno di Trifonino), che si occupano della disciplina del *postulare* in relazione

all'attività rescrittiva imperiale e che, dunque, interrompono la catena sin qui evidenziata.

Analizziamo più nel dettaglio il contenuto dei testi ora menzionati.

La sequenza dei frammenti appare predisposta dai Compilatori per chiarire quali siano i soggetti per i quali si può *postulare* e spiegarne i motivi e la disciplina.

Più nel dettaglio, dopo l'inserzione del *fatuus* (Gai 1 ad ed. prov. D. 3.1.2) conservata nel commento gaiano all'editto provinciale, il frammento ulpiano di Ulp. 6 ad ed. D. 3.1.3 pr.-1 termina con l'inclusione del muto e, insieme ad esso, di sordi, prodighi e adolescenti (evidentemente, i minori di 25 anni) tra i soggetti cui è dato un curatore. Paolo, immediatamente dopo (Paul. 5 ad ed. D. 3.1.4), spiega che il pretore, allo stesso modo, è solito assegnare il curatore medesimo a causa della *infirmitas*: segue, ancora, un breve frammento ulpiano (Ulp. 9 ad ed. D. 3.1.5), che segnala come il curatore venisse assegnato anche a coloro che non erano in grado di gestire i propri affari a causa di una qualche malattia permanente (*aliquo perpetuo morbo*).

5. È tempo di tornare all'inserzione gaiana concernente il *fatuus*. Essa sembrerebbe avere come scopo quello di precisare che la *postulatio pro aliis* era ammessa anche in favore di determinati soggetti (*fatuus* e *fatua* quando assistiti da un curatore) non esplicitamente menzionati, ma che rientrano perfettamente nella logica dell'istituto, poiché anche costoro sono sottoposti a *curatela*, evidentemente per via della loro *infirmitas*.

Questa prima conclusione pone due interrogativi che giudico rilevanti.

In primo luogo, sembrerebbe potersi ammettere almeno l'ipotesi (tenendo, comunque, sempre a mente i quesiti sollevati dal

frammento gaiano) che nell'editto provinciale – la cui intrinseca natura, come rilevato in apertura, è tutt'altro che pacifica – compaiano differenze rispetto all'editto del pretore urbano, commentato da Ulpiano, ancorché, in questo caso, certo non sostanziali, ma di estensione della portata di un principio.

In secondo luogo, si dovrà cercare di comprendere in quali circostanze sia ritenuto necessario assegnare un curatore al *fatuus* (che i Compilatori escerpiscono da Gaio per 'completare' l'elenco ulpiano).

6. Prima, tuttavia, di affrontare quest'ultimo tema, occorre esaminare un altro testo gaiano, sempre tratto dal commento all'editto provinciale, nel quale compare il termine *fatuus*, in un contesto non dissimile a quello già osservato:

Gai 24 ad ed. prov. D. 42.5.21: *vel fatuo*.

Il frammento è composto di soli due termini e unicamente collocandolo nell'ambito del Digesto è possibile comprenderne il senso. Singolarmente, il brano non è censito nei vocabolari dedicati alla giurisprudenza romana²⁰ e persino in quello specifico su Gaio²¹: in essi, infatti, risulta unicamente Gai 1 ad ed. prov. D. 3.2.1.

Il testo gaiano è inserito nel libro quarantaduesimo, titolo quinto *De rebus auctoritate iudicis possidentis seu vendundis*.

Osserviamo, anche in questo caso, la sequenza:

²⁰ In tal senso anche *VIR*, II, col. 815, ma dubitativamente quanto alla genuinità del passo, evidenziando la possibilità che l'uso del termine sia un tribonianismo.

²¹ L. LABRUNA - E. DE SIMONE - S. DI SALVO, *Lessico di Gaio*², I, Napoli, 1985.

Ulp. 63 ad ed. D. 42.5.19.1: *Si quis, cum tutor non esset, pro tutore negotia gessit, privilegio locum esse manifestum est: nec interest, ipse debeat qui gessit sive heres eius ceterique successores. Ipse autem pupillus habet privilegium, sed eius successores non habent. Sed aequissimum erit ceteros quoque, quibus curatores quasi debilibus vel prodigijs dantur.*

Paul. 60 ad ed. D. 42.5.20: *vel surdo muto.*

Gai 24 ad ed. prov. D. 42.5.21: *vel fatuo.*

Ulp. 63 ad ed. D. 42.5.22 pr.: *idem privilegium competere.*

La catena dei frammenti sembra ricalcare, in misura piuttosto significativa, quella già esaminata in relazione al *postulare pro aliis*. Il primo frammento, ulpiano (in questo caso tratto dal libro sessantatreesimo, sempre *ad edictum*), è in tema di *privilegium credendi* del pupillo nei confronti dei beni del tutore, così come del protutore: ma il giurista aggiunge che è da ritenersi sicuramente equo estendere il medesimo *privilegium* anche a quanti è stato assegnato il curatore (*debiles* e *prodigi*).

Il testo ulpiano è interrotto, nella catena, per essere ‘completato’ dall’indicazione di alcuni altri soggetti (Paolo: sordomuto; Gaio: *fatuus*), per poi riprendere e stabilire il principio di carattere generale che, in tal modo, sarà esteso ad una platea più ampia di soggetti, rispetto a quella presente nel testo del medesimo Ulpiano.

Il frammento ulpiano si riferisce alla concessione, ai soggetti indicati, del *privilegium exigendi*, cioè una «figura giuridica a tutela di

importanti fattispecie di credito»²². Si tratta, nello specifico, di particolari «diritti di precedenza» sul patrimonio o determinati beni del debitore, goduti da certi creditori in situazioni di concorso derivanti da concessione magistratuale o imperiale²³.

La consecutività del testo del giurista antoniniano con quelli di Paolo e Ulpiano consente di ipotizzare che anche al *fatuus* fossero riconosciuti come privilegiati²⁴ i crediti sui beni del curatore, ove fosse stato assegnato, allo stesso modo, peraltro, di quelli dei pupilli, dei *prodigi*, degli storpi e dei sordomuti²⁵

²² V. SCARANO USSANI, «*Privilegium exigendi*» e ideologia della città negli anni di Marco Aurelio, in *Labeo*, 29, 1983, 263 e anche C. LANZA, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di diritto classico*, in *BIDR*, 29, 1987, 531.

²³ V. SCARANO USSANI, voce *Privilegio (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 35, Milano, 1986, 709.

²⁴ Originariamente inteso come relativo a norme che eccettuano determinati individui o casi dall'applicazione della norma comune, col tempo il termine *privilegium* assunse il significato di una «concessione eccezionale» a favore di alcune categorie di soggetti o di individui a fronte di particolari condizioni. Questo è il caso dei c.d. *creditori privilegiarii*, creditori, cioè, ai quali viene garantito un trattamento favorevole rispetto ad altri creditori del medesimo debitore (E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1987, 43 s. [rist. anast. Roma, 1961]). Sul significato di *privilegium* in generale si veda G. MELILLO, voce *Privilegium*, in *Noviss. dig. it.*, XIII, 1966, 977 s. e su quello dei *privilegia exigendi*, in particolare, S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, III, Napoli, 1940, 132 ss. e V. SCARANO USSANI, voce *Privilegio*, cit., 709.

²⁵ Le limitazioni alle quali sono sottoposti i muti ed i sordi sono, logicamente, notevoli. A cominciare dall'impossibilità di compiere una *stipulatio* e passando per l'incapacità di fungere da testimoni in quanto privi della *testamenti factio* (al pari di impuberi, donne, *furiosi* in condizione di assenza di lucidi intervalli, *prodigi*, *improbi* e *intestabiles*), pare che essi fossero fisicamente interdetti dalla facoltà di fare testamento *per aes et libram* (Ulp. 20.13). Solo con Giustiniano (C. 6.22.10; 6.23.29.2; I. 2.12.3) si conferì validità al testamento del sordo, stabilendosi che sia il muto che colui che fosse divenuto nel tempo sordomuto (e non, dunque, il sordomuto dalla nascita) potessero redigere testamento per

significativamente considerati insieme al *fatuus* nei passi in esame²⁶. Anche da questa catena di passi, peraltro, si ha un'ulteriore conferma del fatto che il *fatuus* potesse essere sottoposto a *cura*.

Da un testo di Paolo apprendiamo, poi, che il *privilegium* in esame poteva essere esteso, attraverso un *decretum*, a soggetti non esplicitamente menzionati nell'editto:

Paul. 3 *sent.* D. 27.10.15: *In bonis curatoris privilegium furiosi furiosaeve servatur. Prodigus et omnes omnino, etiamsi in edicto non fit eorum mentio, in bonis curatoris decreto privilegium consequuntur.*

Proprio il passo paolino ci consente di proporre un'ulteriore considerazione. Infatti, tenuta presente l'eventualità (desunta dai passi precedenti) che anche ai *fatui*, qualora non fossero in grado di badare a se stessi, venisse dato un curatore, è possibile che, come ad altri soggetti – ancorché *in edicto non fit eorum mentio* –, anche al *fatuus* fosse applicato, attraverso un apposito *decretum*, il medesimo privilegio.

La presenza esplicita di tale termine nei testi gaiani del commentario all'editto provinciale (ed in libri diversi di esso: il primo e il ventiquattresimo), quindi, potrebbe lasciar pensare si tratti della volontà del giurista antoniniano di specificare l'esistenza di un ulteriore soggetto cui, con apposito decreto, si concedeva tale *privilegium*. In ogni caso, ancora una volta, l'inserzione del frammento gaiano sembrerebbe dimostrare che il *fatuus* non compariva nell'editto del pretore urbano, commentato da Paolo e Ulpiano: di *fatuus*, infatti, sembra parlare solo Gaio, nel commentario *ad edictum provinciale*. Dopo l'indicazione relativa alla

iscritto. Su queste particolari categorie di persone si rimanda, in particolare, a L. MINIERI, *C. 6.22.10*, cit., 445 ss.

²⁶ V. SCARANO USSANI, «*Privilegium exigendi*», cit. 263 nt. 13 e C. LANZA, *Impedimenti*, cit., 531.

possibilità che anche al *fatuus*, quando assistito da un curatore, fosse concessa la possibilità che questi postulasse per lui, si ha tale ulteriore indicazione relativa alla concessione, sempre nei confronti del *fatuus*, del *privilegium credendi*.

Tali informazioni sembrano ammettere la congettura che l'editto provinciale fosse, rispetto a quello urbano, più dettagliato.

Di certo, i Compilatori ritenevano che anche il *fatuus*, cui era stato assegnato un curatore, fosse meritevole non solo della *postulatio* in suo favore da parte di quest'ultimo, ma anche del *privilegium credendi* verso i beni del medesimo curatore.

7. Ora, il termine in esame – *fatuus*, *fatua* – è certamente impiegato in misura assai circoscritta, per ciò che ci risulta, nei testi giurisprudenziali a noi pervenuti. Lanza²⁷, non a caso, sottolineava come il termine *fatuus* fosse di «uso limitatissimo», ma ipotizzava che esso appartenesse specificatamente al solo lessico gaiano, il che non sembra confermato da un esame complessivo delle fonti a nostra disposizione.

Un riferimento al *fatuus* compare, infatti, anche in un passo di Ulpiano, che cita Pomponio, relativamente a una materia del tutto differente rispetto ai contesti sin qui esaminati. Proprio tale testo ulpiano, peraltro, ci consentirà di provare a individuare con ragionevole probabilità il criterio in base al quale al *fatuus* era concesso o meno un curatore.

Osserviamo:

Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.* D. 21.1.4.3: *Idem Pomponius ait, quamvis non valide sapientem servum venditor praestare debeat, tamen, si ita fatuum vel morionem vendiderit, ut in eo usus nullus sit, videri vitium. et videtur hoc*

²⁷ LANZA, *Ricerche*, cit. 119 nt. 44.

iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora: animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si promisit, si minus, non. Et ideo nominatim de errone et fugitivo excipitur: hoc enim animi vitium est, non corporis. unde quidam iumenta pavida et calcitrosa morboris non esse adnumeranda dixerunt: animi enim, non corporis hoc vitium esse.

Nel frammento²⁸ Ulpiano riferisce l'opinione di Pomponio in merito alla vendita di un *servus ita fatuus vel morio*²⁹: quest'ultimo giurista specifica come, sebbene il venditore non debba rispondere per un servo poco intelligente, si considera sussistente un vizio della cosa qualora egli abbia venduto un *servus* così (*ita*) *fatuus vel morio*³⁰ da non poter essere impiegato in alcun modo: *ita ... ut in eo usus nullus sit.*

La *fatuitas* grave, dunque, configura, per Pomponio (la cui opinione è evidentemente accolta da Ulpiano) un *vitium* nella compravendita. A proposito di questo frammento, è stato rilevato da Stolfi come la frase *et videtur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora*, che segue alle parole ora

²⁸ Sul brano in generale, si veda L. MANNA, ‘Actio redhibitoria’ e responsabilità per i vizi della cosa nell’editto ‘De mancipiis vendendis’, Milano, 1994, 43 ss. Anche l’autrice evidenzia la rarità dell’impiego di *fatuus*.

²⁹ Cfr. R. ORTU, ‘Aiumt aediles...’: dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto ‘de mancipiis emundis vendendis’, Torino, 2008, 250 nt. 171.

³⁰ Sulla differenza tra *fatuus* e *morio* si sofferma Isidoro: Isid. Orig. 10.103: *Fatuus ideo existimatur dictus, quia neque quod fatur ipse, neque quod alii dicunt, intellegit. Fatuus origine duci quidam putant a miratoribus Fatuae, Fauni uxoris fatidicae, eosque primum fatuos appellatos, quod praeter modum obstupefacti sunt vaticiniis illius usque ad amentiam.* Isid. Etym. 10. 183: *morio, a morte vocatus, eo quod non vigeat intellectu.* Ancorché analoghe, le due differenti figure acquistano, sulla base dei testi di Isidoro, connotati che consentono di distinguerle. Il *morio* sembrerebbe colui che è completamente privo di intelligenza, mentre il *fatuus* non capisce cosa dice lui stesso e cosa dicono gli altri. Si tratta, in ogni caso, di soggetti talmente stolti da essere considerati incapaci di intendere e volere.

esaminate in tema di *fatuus*, non sarebbe attribuibile a Pomponio, motivo per il quale, secondo lo studioso, parrebbe possibile esercitare l'*actio redhibitoria* anche in presenza di quei vizi psichici «non immediatamente, o necessariamente» collegati a disturbi fisici e ciò in quanto anch'essi rendono impossibile l'utilizzo dello schiavo. Tale sarebbe, secondo Stolfi, il caso del *servus fatuus vel morio*³¹.

Di certo, è invece pomponiana l'affermazione concernente il *servus ita fatuus vel morio*. In un panorama, dunque, caratterizzato dall'estrema esiguità di frammenti relativi al *fatuus*, rinveniamo ancora la menzione di tale soggetto in una giurista coevo di Gaio.

Ora, l'articolata e laboriosa interpretazione giurisprudenziale concernenti i singoli difetti fisici o mentali delle cose vendute non rileva – evidentemente – per i circoscritti intendimenti di questo lavoro³².

³¹ E. STOLFI, *Studi sui 'Libri ad edictum' di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, Milano, 2001, 460.

³² A tale proposito sul tema si rinvia, quindi, nell'ambito di una sterminata bibliografia, in particolare a G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Padova, 1955, 7 s.; L. MANNA, *'Actio redhibitoria'*, cit., 40 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Viviano, giurista minore?*, Milano, 1997, 150 s.; E. STOLFI, *Studi*, cit., 458 ss.; E. PARLAMENTO, *'Servus melancholicus'. I 'vitia animi' nella giurisprudenza classica*, in *RDR*, 1, 2001, 1 ss., ed on line: <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102parlamento.pdf>; C. LANZA, *D. 21.1: 'Res se moventes' e 'morbus vitiumve'*, in *SDHI*, 70, 2004, 151 ss.; N. DONADIO, *La tutela del compratore tra 'actiones aediliciae' e 'actio empti'*, Milano, 2004, 119 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Napoli, 2007, 82 ss. e EAD., *'...Si vero sciens reticuit et emptorem decepit...'* (D. 19.1.13 pr.): *'vizi di fatto', 'vizi di diritto' e reticenza del debitore*, in *'Fides' 'Humanitas' 'Ius'*. *Studi in onore di L. Labruna*, VIII, 2007, 5285 ss.; J.-J. AUBERT, *'Vitia animi': Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, 2011, 240 ss.; R. ORTU, *'Aiunt aediles...'*, cit., 250 ss.; L. D'AMATI, *L'actio redhibitoria'*

Ciò che mi preme sottolineare è che in questo caso, come già si è supposto a proposito delle fattispecie (peraltro ben diverse) analizzate in precedenza (*postulare pro aliis* e *privilegium credendi*), sembrerebbe che il *servus fatuus* non fosse espressamente previsto nell’editto degli edili curuli, oggetto del commento ulpiano. Pomponio, con ogni probabilità, sta allargando, in via interpretativa, la portata dell’editto medesimo, specificando tuttavia – annotazione per noi preziosa – in quali casi la *fatuitas* del servo rappresenti un *vitium* della compravendita: quando, cioè, lo schiavo venduto sia talmente *fatuus* da essere del tutto inabile al lavoro.

Anche dal frammento ulpiano, pertanto, a me pare si evinca lo sforzo interpretativo della giurisprudenza romana nel chiarire quali circostanze possano o meno rappresentare un vizio della cosa tale da giustificare o meno l’azione *ex edicto*.

Per Pomponio, infatti, anche il *servus ita fatuus vel morio* – del tutto inservibile pertanto per il compratore – è da considerarsi affetto da un *vitium*.

8. È tempo di concludere.

Si ricorderà che la menzione del *fatuus* (e della *fatua*) si rinviene in due brevi inserti operati dai Compilatori nell’ambito di due catene di frammenti relative, rispettivamente, al *postulare pro aliis* e al *privilegium credendi* rispetto ai beni del curatore.

In entrambi i casi, il riferimento è tratto dal commento di Gaio all’editto provinciale, che evidentemente specificava, allargando così la platea dei soggetti per cui si può postulare e

tra giurisprudenza romana e riflessione filosofica, in *TSDP*, 9, 2016, 13 nt. 29 ed. on line: http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2016/contributi/2016_Contributi_Damati.pdf.

titolari del *privilegium credendi* nei confronti del proprio curatore, anche al *fatuus* e alla *fatua*.

Ma poiché certamente non tutti i *fatui* (gli stolti) sono sottoposti a cura, proprio Gaio chiariva che solo in presenza di un curatore, anche al *fatuus* stesso si poteva applicare la disciplina riguardante quei soggetti che, a causa della loro *infirmetas* – fisica o mentale – erano sottoposti a cura: malati di mente in senso stretto (*furiosi*), *prodigi*, *debiles*, sordomuti.

Il frammento ulpiano che conserva l’opinione di Pomponio in tema di vizi della cosa (D. 21.1.4.3), offre uno spunto che consente di chiarire che la *fatuitas* è rilevante giuridicamente laddove essa sia così grave (*ita*) da rendere lo schiavo del tutto inutilizzabile per svolgere il lavoro o le mansioni per le quali era stato acquistato.

Ma, in tal modo, ci offre un possibile indizio per stabilire anche in quale circostanza al *fatuus* (uomo o donna) libero sia da assegnare un curatore: il pretore deciderà caso per caso sulla base della gravità dell’incapacità cognitiva e operativa del *fatuus* medesimo. Ove la *fatuitas* sia particolarmente grave, sarà assegnato il curatore, con le relative conseguenze a suo vantaggio (*postulare e privilegium credendi*).

Resta da sottolineare un ultimo aspetto. Il termine *fatuus* (in relazione alle persone libere) è conservato – per ciò che appare dal Digesto – solo nel commento gaiano all’editto provinciale (ed in libri di esso sicuramente assai distanti tra loro: il primo e il ventiquattresimo). Inoltre, il medesimo riferimento al *fatuus* è inserito dai Compilatori giustiniane, in due differenti casi, a “completamento” del commento di Ulpiano all’editto del pretore urbano: si ricorderanno le due catene di frammenti analizzate in precedenza, ove le inserzioni gaiane sono brevissime e servono all’unico scopo, appunto, di aggiungere il *fatuus* (laddove

sottoposto a curatela) ad altri soggetti per i quali si può *postulare* e che godono del *privilegium credendi* nei confronti del curatore.

Alla luce di tali indicazioni, non si può – io credo – pertanto escludere che i due frammenti gaiani esaminati rappresentino anche un primo, e sicuramente del tutto provvisorio, indizio per cercare di individuare una possibile chiave di lettura (tra le altre) al fine di comprendere le differenze tra i due editti: quello urbano e quello provinciale.

ABSTRACT

In due frammenti dell’opera di Gaio *ad edictum provinciale* si fa riferimento al *fatuus* (lo stolto), il quale, ove sia sottoposto a cura, rientra tra i soggetti per i quali si può *postulare pro aliis* (*Gai. 1 ad ed. prov. D. 3.1.2*), nonché tra quanti godono del *privilegium credendi* nei confronti del curatore (*Gai 24 ad ed. prov. D. 42.5.21*). Non tutti gli stolti (*fatui*), peraltro, sono sottoposti a cura: il pretore pertanto giudicherà, di volta in volta, sulla base della gravità della *fatuitas*, se debba essere concesso il curatore o meno. Da un passo di Ulpiano, che cita Pomponio (*Ulp. 1 ad ed. aedil. curul. D. 21.1.4.3*), si ricava indirettamente un possibile criterio per giudicare quando la *fatuitas* sia da considerarsi così rilevante da menomare la capacità del soggetto in esame: infatti, in caso di vendita di un *servus fatuus vel morio*, si desume che la *fatuitas* configura un vizio, laddove lo schiavo sia *ita fatuus*, da essere sostanzialmente inutilizzabile per il lavoro. Osservando, peraltro, le catene di frammenti del Digesto ove sono stati inseriti i due testi del commento gaiano all’editto provinciale, sembra potersi intravedere la volontà dei Compilatori giustinianei di ‘completare’ con il *fatuus* menzionato da Gaio, rispettivamente, l’elenco dei soggetti per i quali si può *postulare* e quello di quanti godono del *privilegium credendi* nei confronti del

curatore: elenchi, questi ultimi, contenuti nei commenti all’editto urbano, ma evidentemente privi del riferimento al *fatuus*. Ciò considerato, sembra dunque possibile scorgere in D. 3.1.2 e D. 42.5.21 un indizio, ancorché provvisorio, per cercare di individuare una possibile chiave di lettura (tra le altre) al fine di comprendere le differenze tra i due editti: quello urbano e quello provinciale.

Two fragments of the Gaius work *ad edictum provinciale* refer to the *fatuus*, the fool. If subject to *cura*, the *fatuus* is among the persons for which it is possible to *postulare pro aliis* (Gai 1 *ad ed. prov.* D. 3.1.2) and which enjoy the *privilegium credendi* vis-à-vis the curator (Gai. 24 *ad ed. prov.* D. 42.5.21). Not all fools (*fatui*), however, are subject to *cura*: the praetor will decide case-by-case whether a curator should be given based on the severity of the *fatuitas*. The reading of a passage of Ulpian which mentions Pomponius, indirectly reveals a possible criterion in order to decide when the *fatuitas* is to be considered so relevant to compromise the capacity of the *fatuus* (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.* D. 21.1.4.3). Indeed, in the event of a *servus fatuus vel morio* being sold, the *fatuitas* determines a vice if such slave is *ita fatuus* to be substantially unusable for the work. Moreover the collocation of two texts of the Gaius commentary to the *edictum provinciale* among the fragments of the Digest could be interpreted as a will of Justinian Compilers to include the *fatuus* mentioned by Gaius within the list of the subjects for which it is possible to *postulare* and within the list of the persons enjoying the *privilegium credendi* vis-à-vis the curator. In fact, such lists were included in the comments to the urban edict, but made no reference to the *fatuus*. In the light of this, D. 3.1.2 and D. 42.5.21 appear to be a clue, even though only a temporary one, to identify a possible key of understanding

(among others) in order to grasp the differences between the urban and the provincial edict.

GAIA DI TROLIO

Assegnista di Ricerca

Università degli Studi La Sapienza di Roma

E-mail. gaia.ditrolio@uniroma1.it

